

EDILIZIA - AZIENDE ARTIGIANE

CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO

per i dipendenti da imprese edili ed affini della provincia di Varese

1° MARZO 2013

INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. 16 dicembre 2010

Parti stipulanti

Confartigianato Imprese Varese, rappresentata dal Referente per il comparto delle costruzioni Geom. Giovanni Chilese e dal Responsabile Sindacale Dott. Giulio Di Martino

CNA Varese — Ticino Olona, rappresentata dal Presidente Unione Costruzioni Bruno Torlontano e dal Direttore Dott.ssa Roberta Tajè

E

la FENEAL-UIL Territoriale, rappresentata dal Segretario Provinciale Sig. Antonio Massafra

la FILCA-CISL Territoriale rappresentata dal Segretario Provinciale Sig. Terenzio Crespi la

FILLEA-CGIL Territoriale rappresentata dal Segretario Provinciale Sig. Flavio Nossa

Testo del contratto

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 16 dicembre 2010 e in particolare l'art. 42, del contratto medesimo, sottoscritto dalle competenti Associazioni nazionali di categoria.

Richiamata, la premessa al citato c.c.n.l. 16 dicembre 2010, che si intende qui integralmente riportata, si è convenuto quanto segue per la stipula del contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del c.c.n.l. 16 dicembre 2010, da valere per tutto il territorio della provincia di Varese, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato c.c.n.l. e per gli operai e impiegati da essi dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici e per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

Art. 1

(Sistema di informazioni)

In ossequio al "Sistema d'informazione" pattuito nei precedenti contratti provinciali e nell'accordo del 28 giugno 1994 istitutivo dell'Osservatorio provinciale sul mercato del lavoro del settore delle costruzioni:

- si ricorda di realizzare nell'ambito delle materie e delle politiche delegate dalla contrattazione collettiva nazionale di settore l'istituzione di un sistema di informazione e di concertazione;

- ferma restando l'autonomia delle singole parti, si conviene che il sistema di concertazione e di informazione debba perseguire gli obiettivi individuati dalla contrattazione collettiva di settore. In relazione a quanto precede, col dichiarato intento di conseguire positivi risultati per la categoria nel territorio di competenza, le parti firmatarie con precedente accordo hanno convenuto circa la realizzazione di un Osservatorio con l'obiettivo di creare un sistema informativo di rilevazione dei fenomeni presenti nel settore delle costruzioni per la provincia di Varese anche a supporto all'attuazione del sistema di concertazione e di informazione ai diversi livelli.

Le parti si danno altresì atto dell'attenzione data alla prevenzione infortuni con l'attuazione dell'intesa raggiunta con l'accordo provinciale dell'11 novembre 1997 — così come modificato ed integrato dall'Accordo Provinciale del 22 luglio 2011 che disciplinano l'istituzione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su base territoriale e la formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori, ai sensi del D.LGS. n. 81/2008 e s.m.i.

Nella consapevolezza che qualità, efficacia e bontà di risultati devono continuare a transitare attraverso comuni intenti e comuni azioni, le parti intendono pertanto proseguire nel loro reciproco impegno a traguardare ulteriori obiettivi mediante specifiche sinergie che:

- a) favoriscano, innanzitutto, interventi utili ad un incremento dei livelli occupazionali;
- b) garantiscano la continuità di un'accresciuta occupazione e regolarità mediante tutte quelle opportune iniziative sulla committenza, pubblica e privata;
- c) assicurino la continuità di una politica del lavoro, che effettivamente premi regolarità, professionalità e produttività;
- d) identifichino procedure mirate ad accrescere una corretta concorrenzialità tra le imprese, così comprimendo in modo sempre più marcato l'area di irregolarità;
- e) rimuovano gli impedimenti e le difficoltà che ancora si frappongono alla piena applicazione delle norme legislative e dei disposti contrattuali in materia di sicurezza, di igiene e di ambiente di lavoro, come già attuato con i citati accordi sulla istituzione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale - R.L.S.T.

Art. 2

(Impegni delle parti a contrastare il lavoro irregolare)

Le parti confermano il loro costante impegno nel contrastare il lavoro irregolare caratterizzato dal ricorso all'evasione contributiva (INPS, INAIL, Cassa edile), dal mancato rispetto delle normative sulla sicurezza dei cantieri e dell'evasione fiscale che determinano situazioni di concorrenza sleale e di alterazione della regolarità del mercato.

In relazione a quanto precede le parti convengono:

- 1) di proseguire la propria collaborazione congiunta nel CLES di Varese e contribuire ad incrementare l'azione di monitoraggio, permanente, anche avvalendosi dell'Osservatorio

provinciale nei confronti delle evasioni normative e contributive e delle azioni poste in essere dagli Istituti previdenziali e dalla Direzione provinciale del lavoro per reprimere e prevenire tali evasioni;

2) di dar vita, in via sperimentale, ad un'azione comune tesa a stabilire un quadro di raffronto tra i dati in possesso della Cassa edile di Varese e quelli di pertinenza della CCIAA di Varese sulla base di un'intesa con quest'ultima, ciò al fine di consentire una precisa delineazione del fenomeno, fortemente distorsivo del mercato degli appalti e penalizzante sul piano occupazionale, costituito dalle imprese che, pur esercitando attività edile, non risultano iscritte alla Cassa edile e non osservano pertanto le particolari prescrizioni del contratto collettivo di settore;

3) in caso di accertamento, previa effettuazione degli opportuni riscontri incrociati con le risultanze della Cassa edile di Varese, dell'inadempienza, anche solo parziale degli obblighi di cui sopra, dovranno essere studiate ed attuate opportune iniziative di sensibilizzazione, nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, e dei competenti Organi ispettivi nonché delle stazioni appaltanti, anche ai sensi di quanto previsto dalle leggi in materia;

4) che la Cassa edile della provincia di Varese dovrà assumere un ruolo primario nella realizzazione dell'azione testé concordata, fungendo da strumento operativo per la raccolta ed elaborazione dei dati che risulteranno in proposito necessari, quale soggetto legittimato all'intervento nei confronti delle imprese inadempienti e sede della raccolta delle informazioni relative all'attività dell'Osservatorio sull'andamento dell'attività edilizia nella provincia di Varese, nonché il rilascio del DURC come previsto dalle vigenti leggi in materia;

5) ogni contratto di subappalto vincolerà al rispetto della normativa legale e contrattuale del lavoro e della sicurezza sul lavoro e specificatamente del contratto integrativo provinciale;

6) le parti impegnano le imprese al rispetto di quanto previsto dalla contrattazione nazionale, ai sensi art. 14, c.c.n.l. 16 dicembre 2010, per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione preventiva dei subappalti;

7) presso la Cassa edile, utilizzando le predette comunicazioni, sarà tenuto l'elenco delle imprese che operano in subappalto nella provincia di Varese;

8) le Organizzazioni sindacali opereranno nei confronti delle imprese non iscritte alla Cassa edile operanti nella provincia di Varese, per promuovere l'adeguamento a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 3

(Formazione professionale)

Le parti sociali territoriali considerano strategico l'impegno delle imprese e dei lavoratori in materia di formazione finalizzata a valorizzare le risorse umane, a migliorare la loro occupabilità ed il loro arricchimento professionale, anche in relazione alle innovazioni tecnologiche e organizzative, agli obiettivi di qualità, di sicurezza, ad esigenze di sviluppo della cultura d'impresa nella quale cresca la partecipazione ed il coinvolgimento dei lavoratori.

Le parti concordano che la formazione professionale è una componente essenziale per contribuire a migliorare la professionalità dei lavoratori già occupati o da inserire nel settore edile anche in relazione alle evoluzioni delle professionalità in atto, sia per dare risposte alle esigenze dello

sviluppo professionale soggettivo ma soprattutto di risposta alla rarefazione, nel mercato del lavoro di particolari professionalità e per la qualificazione di manodopera.

La scuola professionale edile rappresenta la struttura operativa a cui le parti affidano il compito progettare, programmare, promuovere e gestire l'attività formativa del settore.

A tal fine si attueranno iniziative territoriali per stimolare la formazione professionale dei lavoratori per promuovere abilità e competenze, nella formazione professionale a tutti i livelli, al fine di facilitare l'inserimento e lo sviluppo professionale.

La formazione teorica dovrà privilegiare il decentramento sul territorio, sulla base della concentrazione di imprese e addetti del settore.

Per i lavoratori stranieri si realizzano periodicamente dei corsi di formazione di lingua "cantieristica" italiana, al fine di agevolare il loro inserimento e permanenza nel settore; tali corsi potranno essere organizzati in collaborazione con e tra gli Enti paritetici del settore edile e istituti di formazione pubblici e enti locali, Camera di commercio, ecc., e comunque dagli enti che di volta in volta saranno individuati dalle parti.

Art. 4

(Scuola edile)

Ai lavoratori che partecipano ad attività formative sarà rilasciato, apposito libretto individuale realizzato in modo congiunto da Scuola edile e C.P.T., su cui saranno registrate e attestate le attività di formazione a cui il lavoratore ha partecipato sia presso gli Enti formativi bilaterali del settore edile di Varese, sia presso l'impresa che lo occupa. Qualora il lavoratore effettuerà per suo conto attività di formazione presso enti diversi dalle strutture bilaterali, sarà cura del lavoratore stesso far aggiornare il libretto individuale.

Il contributo a carico delle imprese per le attività della Scuola Edile SPEV resta fissato nella misura dello 0,45% (zero quarantacinque per cento) sulla retribuzione globale corrisposta agli operai.

Art. 5

(Salute e sicurezza sul lavoro)

Nel confermare la prioritaria importanza della materia della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, le parti si impegnano a ricercare ed attuare le azioni e le iniziative possibili per garantire il pieno rispetto della tutela della salute dei lavoratori e per favorire la piena attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza previste dalle normative vigenti soprattutto al fine di ridurre il numero di infortuni nel settore a livello provinciale. Le parti ribadiscono la centralità del momento formativo quale strumento idoneo a concorrere, fattivamente, al conseguimento di un'adeguata e concreta cultura della prevenzione e coscienza antinfortunistica in grado di garantire apprezzabili e significativi risultati.

Le parti riconoscono, quindi, che la formazione per la sicurezza è l'elemento strategico fondamentale capace di intervenire efficacemente nella prevenzione dei comportamenti di tutti i soggetti volto a diffondere e consolidare tra gli addetti l'attuazione di buone prassi operative nella prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle imprese edili.

Nell'intento di migliorare le attuali condizioni di sicurezza nei cantieri, è indispensabile un impegno da parte delle imprese affinché in fase di avvio del cantiere vengano approntate tutte le misure di sicurezza previste dalle attuali norme legislative e contrattuali atte a prevenire gli infortuni sul lavoro.

A tal fine è auspicabile nei grandi cantieri definire, tra imprese Associazioni datoriali e Organizzazioni sindacali, un accordo quadro prima dell'apertura del cantiere stesso.

Le parti, considerati i positivi risultati conseguiti con le comuni azioni già attuate e nell'intento di fare della formazione e della informazione principio cardine della sicurezza, convengono di sviluppare, in termini operativi ulteriori iniziative in materia a favore dei lavoratori, oltre a quelle già previste e realizzate.

Pertanto al Comitato paritetico territoriale è demandata l'attuazione di una mirata attività di formazione ed informazione da sviluppare oltre che con materiale didattico, multimediale e il giornale "Conoscere e prevenire", mediante appositi incontri (le cosiddette "conferenze di cantiere") destinati ai lavoratori dipendenti delle imprese iscritte alla locale Cassa edile in modo da stimolare sempre di più il maggior numero di lavoratori a lavorare in sicurezza; (primo ingresso, prima e seconda conferenza generale, conferenza specifica per particolari fasi lavorative a significativo rischio, conferenza per lavoratori stranieri).

Ogni tipo di conferenza si concretizza con momenti formativi della durata di 4 ore.

Le parti convengono che a tutti i lavoratori nuovi assunti verrà consegnato un opuscolo, redatto dal C.P.T., sui rischi del settore, sulle norme antinfortunistiche, ecc.

Tale opuscolo sarà redatto anche nelle principali lingue dei lavoratori migranti presenti in provincia in modo che anche questi possano comprendere in modo corretto come lavorare in sicurezza e l'utilizzo dei dispositivi di protezione necessari ed indispensabili per l'espletamento di particolari fasi lavorative a significativo rischio.

R.L.S.A.

Riconfermando la validità dell'accordo 11 novembre 1997 con il quale fu deciso di promuovere corsi di formazione per R.L.S.A., che si sono regolarmente svolti, con l'obiettivo di promuovere ulteriori azioni che migliorino le condizioni di sicurezza dei cantieri, le parti convengono che la durata della formazione per R.L.S.A. di prima nomina si realizzi a partire dal 2003 con corsi non inferiori a 32 ore, di cui 24 ore per il corso base ed ulteriori 8 ore di permessi retribuiti finalizzati ad accrescere e aggiornare le conoscenze in materia di sicurezza da parte degli R.L.S.A. nell'anno successivo alla nomina.

Per la procedura di elezione del R.L.S.A., le Parti convengono di rimandare a quanto previsto dalla normativa di legge e contrattuale vigente in materia.

R.L.S.T.

Visto il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., le parti hanno convenuto le modalità per l'attuazione di quanto ivi previsto con l'accordo dell'11 novembre 1997 — così come modificato ed integrato dall'Accordo Provinciale del 22 luglio 2011 qui richiamati integralmente.

Per quanto qui non richiamato si fa riferimento integralmente al CCNL, agli accordi Provinciali ed alle norme in materia vigenti.

Art. 6

(Comitato paritetico per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro)

Le parti riaffermano la validità della scelta concordemente adottata con l'accordo del 6 novembre 1979, resa operativa con l'accordo del 10 ottobre 1984, nel senso di riconoscere che il Comitato paritetico per la prevenzione degli infortuni l'igiene e l'ambiente di lavoro è anche valido strumento per la gestione di iniziative congiunte della categoria rivolte a migliorare le condizioni di salute e a limitare il rischio del lavoro in edilizia.

Le parti stipulanti ribadiscono il carattere prioritario del tema della sicurezza sul lavoro per le implicazioni sociali e produttive da esso prospettate. A tale proposito viene demandato al Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro della provincia di Varese, lo studio dei problemi afferenti la sicurezza nei cantieri e le condizioni lavorative ambientali.

Il C.P.T., avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico esperto nella materia della sicurezza sul lavoro, fornisce consulenza in materia di sicurezza effettuando sopralluoghi tecnici con visite nei cantieri edili della provincia di Varese. In queste occasioni i tecnici del C.P.T. individuano eventuali inadempienze rispetto alle normative e ne segnalano gli interventi migliorativi da adottare tempestivamente.

I sopralluoghi in cantiere si svolgeranno con la partecipazione dei R.L.S.A. e del R.S.P.P., ove presenti.

I dati rilevati durante le visite dai tecnici nei cantieri saranno sistematizzati in dati statistici con valutazioni, e saranno oggetto di un confronto delle parti sociali.

In materia di prevenzione e sicurezza, per rendere il sistema più adeguato e consono all'evoluzione intervenuta nella tecnologia e nel processo produttivo, le parti intendono sempre più impegnare il Comitato paritetico, anche mediante forme di collaborazione con le strutture pubbliche, in particolare con il coinvolgimento dei servizi SPISAL delle AASSLL, preposte alla prevenzione infortuni, ad una capillare diffusione della cultura antinfortunistica dei datori di lavoro oltre che per i lavoratori.

Il C.P.T. in collaborazione con la Cassa edile e l'INAIL attuerà iniziative per acquisire tutti gli elementi di conoscenza sugli infortuni che accadono in provincia.

Il C.P.T. promuove azioni di studio e di ricerca sui temi della salute e della sicurezza in modo da stilare prassi operative che aiutano a minimizzare il numero di incidenti sul lavoro nelle imprese edili.

Il Comitato ha sede autonoma e gestione finanziaria alimentata da un contributo a carico dei datori di lavoro, fissato nella misura dello 0,45% (zero virgola quarantacinqueper cento) calcolato su tutti gli elementi della retribuzione e riscosso attraverso la Cassa edile. Delle funzioni e delle iniziative del Comitato potranno beneficiare le imprese in regola con i contributi contrattuali.

(Azioni per favorire l'accoglienza e l'integrazione)

Le parti ritengono essenziale sviluppare in sinergia con la provincia di Varese ed i comuni del territorio politiche tese a favorire la soluzione dei problemi abitativi legati alla mobilità dei lavoratori, non residenti, nazionali e stranieri, presenti nei cantieri della provincia di Varese.

Le parti condividono l'importanza dell'integrazione lavoro/accoglienza. Con l'obiettivo, pertanto, di dare concreta attuazione a tali politiche a favore dei lavoratori impegnati nei cantieri della provincia di Varese, ma non residenti oppure provenienti da Paesi comunitari e non, le parti auspicano la definizione di un progetto denominato "Affitto Varese", o la verifica sulla possibilità di utilizzare aree dismesse o dismettibili di proprietà privata e/o del demanio pubblico, quale volano in grado di immettere sul mercato un numero significativo di alloggi di edilizia pubblica/convenzionata.

Le parti, inoltre, ritengono in via sperimentale di privilegiare le iniziative individuate dalle Istituzioni per agevolare l'accoglienza dei lavoratori non residenti e regolarmente iscritti alla Cassa edile della provincia di Varese.

Le parti concordano di istituire un tavolo per l'individuazione della fattibilità relativa allo sviluppo di iniziative legate all'istituto dell'accoglienza, mediante l'eventuale utilizzo di risorse pubbliche.

Art. 8

(Orario di lavoro)

Con riferimento all'art. 6 del contratto collettivo nazionale 16 dicembre 2010, l'orario di lavoro effettivamente prestato è stabilito in 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni in tutti i 12 mesi dell'anno.

Eventuali modifiche dovute a esigenze di carattere tecnico-organizzativo della singola impresa dovranno essere concordate tra la Direzione dell'impresa e i delegati sindacali aziendali, e/o OO.SS. territoriali e dovranno risultare da atto scritto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 6 e 47, c.c.n.l. 16 dicembre 2010. Resta valido quanto precisato dall'art. 13 del c.c.n.l. 16 dicembre 2010 in materia di recuperi, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di Cassa integrazione guadagni. L'orario di inizio e di fine lavoro sarà concordato a livello aziendale fra i rappresentanti di cantiere e la Direzione stessa. Per i lavori preparatori e complementari, come di consuetudine, potranno essere concordate lievi variazioni di orario.

L'orario di lavoro di cantiere dovrà essere rispettato anche dalle imprese che eseguono il subappalto. Si riconferma la disciplina prevista dall'art. 7 del c.c.n.l. 16 dicembre 2010 in materia di riposi annui, permessi individuali e riduzione di orario di lavoro.

Art. 9

(Indennità territoriale di settore e premio di produzione)

In attuazione dell'art. 15 del c.c.n.l. 16 dicembre 2010, l'indennità territoriale di settore per gli operai ed il premio di produzione per gli impiegati vengono confermati nelle misure attualmente in vi ore per la provincia di Varese.

In applicazione di quanto previsto dalla DICHIARAZIONE COMUNE di cui all'art. 15 del ccnl 16 dicembre 2010, gli importi in atto dell'Elemento economico territoriale sono conglobati a decorrere dal 1° luglio) 2011 nell'indennità territoriale di settore.

Art. 10

(Elemento Variabile della retribuzione - EVR) OPERAI

L'elemento variabile della retribuzione (EVR), la cui determinazione è prevista dall'art. 42 del c.c.n.l. 16 dicembre 2010 quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore dell'edilizia, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, competitività e qualità del territorio, che non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, compreso il trattamento di fine rapporto, è concordato come segue:

quali indicatori sono individuati:

A) in sede territoriale:

- Numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile (incidenza 5%)
- Monte salari medio pro capite denunciato in cassa edile (incidenza 40%)
- Ore medie pro capite dichiarate alla cassa edile (incidenza 40%)
- Valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato dall'ISTAT (incidenza 10%)
- Dinamica del numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità per mancanza di lavoro ed andamento della CIGO e della CIGS. (incidenza 5%)

Allo scopo di correlare l'EVR all'effettivo andamento congiunturale del settore nel territorio, rilevato sulla base di dati attuali e rappresentativi, per l'individuazione del triennio utile per il raffronto dei parametri territoriali viene considerato l'ultimo triennio disponibile per ogni singolo parametro; al medesimo scopo, sulla base di valutazioni generali inerenti la situazione produttiva e di competitività territoriale, le parti potranno stabilire un indice di tolleranza relativo alla significatività degli indicatori.

B) in sede aziendale:

Andamento positivo del volume d'affari IVA, così come rilevabile dalla dichiarazione IVA dell'impresa stessa presentata nell'anno 2012 — riferita al periodo d'imposta 2011 - rispetto alla dichiarazione IVA dell'impresa stessa presentata nell'anno 2011 — riferita al periodo d'imposta 2010.

Considerato l'andamento del settore e la perdurante crisi congiunturale in essere, le Parti, nel rispetto dei contratti e degli accordi vigenti, hanno convenuto che per la durata del presente contratto provinciale integrativo, l'Elemento variabile della retribuzione verrà riconosciuto per il periodo da marzo 2013 a dicembre 2013, con i valori economici come da tabella sotto riportata:

ARTIGIANATO

LIVELLO	VALORE MENSILE EVR	VALORE ORARIO EVR
7	50,90	0,294
6	44,69	0,258
5	37,24	0,215
4	34,51	0,199
3	32,28	0,187
2	28,55	0,165
1	24,83	0,144

Le Parti stabiliscono che, per l'anno 2013, l'EVR verrà riconosciuto nella misura del 100% di quanto stabilito al comma precedente previa verifica positiva di almeno tre dei parametri territoriali sopra individuati o comunque al raggiungimento di almeno il 70% (settantapercento) delle percentuali di incidenza di cui sopra, fatta salva la verifica del parametro aziendale.

Nel caso di verifica positiva di solo uno o di due dei parametri territoriali sopra individuati e senza il raggiungimento di almeno il 70% (settantapercento) delle percentuali di incidenza di cui sopra, l'EVR verrà riconosciuto in base alla incidenza ponderale dei singoli parametri positivi, in base alle percentuali sopra riportate, fatta salva la verifica del parametro aziendale.

Il calcolo e la verifica di carattere territoriale dell'EVR avverrà in apposito incontro tra le Parti entro il 31 dicembre 2013.

Qualora la valutazione del parametro a livello aziendale sia negativa sarà corrisposto solo il 50% dell'EVR, così come individuato nei commi precedenti per il livello territoriale. In caso di andamento negativo del parametro aziendale "volume d'affari IVA" l'azienda, per godere della riduzione al 50% dell'EVR, è tenuta a inviare alla CNA o Confartigianato Imprese ed alla Cassa edile della Provincia di Varese autodichiarazione sottoscritta e redatta secondo lo schema allegato al presente contratto. Fatta salva verifica da parte delle OO.SS. firmatarie da effettuarsi entro 30 giorni dal ricevimento dell'autodichiarazione, la riduzione dell'EVR avrà effetto a partire dal mese successivo all'invio dell'autodichiarazione.

La Cassa edile invierà con cadenza quindicinale alle OO.SS. firmatarie la documentazione ricevuta di cui al comma precedente.

Per le imprese associate o aderenti ad alla CNA o Confartigianato Imprese la verifica sarà effettuata con l'assistenza di un funzionario dell'Associazione.

L'omesso adempimento degli anzidetti obblighi di comunicazione o il rifiuto di attivare il confronto con le Organizzazioni Sindacali richiedenti comporta l'obbligo di erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale.

L'EVR verrà anticipato in quote mensili a decorrere dal 1° marzo 2013, unitamente alle altre voci retributive, in funzione dei dati rilevati; l'eventuale conguaglio dell'EVR avverrà a consuntivo, entro il mese di dicembre 2013, sulla base dei dati consolidati.

Le imprese di nuova costituzione, ovvero quelle provenienti da altre province, dovranno erogare l'EVR nella misura fissata dalle Parti Sociali con il presente ccpl, fatta salva l'applicazione dell'art 24 del CCNL.

Le parti si danno altresì atto che la struttura dell'EVR così come individuato dal presente articolo e secondo la tabella allegata, corrisponde nel complesso e nei dettagli applicativi alle vigenti disposizioni normative in tema di erogazioni retributive di cui siano incerti l'ammontare e pertanto riconoscono la sussistenza del diritto delle aziende ad ottenere la cosiddetta "decontribuzione" sugli importi erogati a questo titolo, nonché l'eventuale diritto del lavoratore all'applicazione di normative che prevedano formule di riduzione dell'imposta IRPEF in relazione ad incrementi di produttività.

A tal fine la CNA o Confartigianato Imprese provvederà al deposito del presente accordo nei termini di legge.

Art. 10 bis

(Una Tantum)

Ad integrale copertura del periodo dal 1° gennaio 2011 al 28 febbraio 2013, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari a euro 80 lordi.

Il suddetto importo verrà erogato in due rate pari a:

- euro 40 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di marzo 2013;
- euro 40 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di agosto 2013.

Gli importi "una tantum" di cui sopra saranno inoltre ridotti proporzionalmente in caso di part-time.

Gli importi dell'"una tantum" sono stati quantificati considerando in essi anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, e sono quindi comprensivi degli stessi.

L'"una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.

Art. 11

(indennità di trasferta)

In applicazione all'art. 24 del vigente c.c.n.l. le parti concordano che si applichi la seguente disciplina.

L'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un luogo situato oltre 8 chilometri dai confini territoriali del comune per il quale è stato assunto e fino a 15 km, ha diritto a percepire una indennità del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del vigente c.c.n.l., oltre al rimborso delle spese di viaggio, laddove l'impresa non vi provveda in proprio.

All'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un luogo situato oltre 15 chilometri dai confini territoriale del comune per il quale è stato assunto e fino a 30 km, ha diritto a percepire una indennità del 14% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del vigente c.c.n.l., oltre al rimborso delle spese di viaggio, laddove l'impresa non vi provveda in proprio.

All'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un luogo situato oltre i 30 chilometri dal confine territoriale del comune in cui è stato assunto, ha diritto di percepire una indennità del 16% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3 dell'art. 25 del vigente c.c.n.l., oltre al rimborso delle spese di viaggio, laddove l'impresa non vi provveda in proprio.

Le indennità di cui ai commi precedenti non sono dovute nel caso che il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

In caso di controversia in merito alla determinazione delle distanze le parti convengono di assumere come distanza il percorso più breve, in un solo senso, dal confine del comune al cantiere.

Art. 12

(Mensa)

Il servizio di mensa sarà erogato secondo una delle seguenti modalità tra loro alternative:

a) Fornitura pasto caldo

L'impresa, in relazione all'ubicazione e alla durata dei cantieri (purché previsti per un periodo non inferiore ai 3 mesi), alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza dei dipendenti su richiesta di almeno 15 dipendenti dell'impresa occupati nel cantiere, provvederà, nel cantiere o nelle immediate vicinanze, affinché si possa consumare un pasto caldo, mediante il ricorso a convenzioni con servizi esterni od allestimento di un servizio di mensa nel cantiere medesimo. Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione all'organizzazione e alla durata dei cantieri le disposizioni di cui sopra potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

Il pasto è inteso come primo piatto, secondo piatto, pane, contorno e 1/2 litro di acqua minerale, con esclusione di altre bevande.

b) Convenzione

In alternativa l'impresa potrà stipulare convenzioni con ristoranti/trattorie per la erogazione ai lavoratori di un pasto caldo con pagamento diretto, a carico dell'impresa, al fornitore del servizio.

c) Concorso al pasto

In alternativa i lavoratori potranno usufruire del pasto in trattoria e l'impresa concorrerà al costo del pasto, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa della spesa nei seguenti limiti:

- euro 9,30 al giorno.

d) Indennità sostitutiva di mensa

In alternativa ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta a tutti i lavoratori, una indennità sostitutiva mensa nella misura di seguito definita:

- euro 8,55 al giorno con decorrenza 1° marzo 2013.

e) Ticket restaurant

In alternativa l'impresa potrà avvalersi, in sostituzione e previo accordo con i lavoratori, dell'erogazione di ticket restaurant per un valore pari a quanto previsto per l'indennità sostitutiva di mensa.

Le prestazioni previste dal presente articolo non sono applicate ai dipendenti che hanno sottoscritto un contratto di lavoro con orario giornaliero pari o inferiore alle quattro ore e che non prestano la loro opera in cantiere.

Restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori presso le singole imprese.

Art. 13

(Ferie

)

In attuazione dell'art. 18 del vigente c.c.n.l. si concorda che nei mesi di luglio e agosto ai dipendenti verrà di norma concesso di godere di un periodo di ferie collettive di 3 settimane compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'azienda.

Il periodo di godimento delle ferie estive collettive verrà di norma concordato tra l'azienda e i lavoratori, o loro rappresentanti, entro il 31 marzo di ogni anno.

Il godimento della quarta settimana di ferie avverrà di norma nel periodo delle festività natalizie e di fine anno sempre compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'azienda, salvo diverso accordo tra l'impresa ed i lavoratori, o loro rappresentanti.

Art. 14

(Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia)

Ai sensi dell'art. 21 del vigente c.c.n.l. il trattamento economico spettante agli operai per ferie (8,50%), gratifica natalizia (10%) è assolto dall'impresa con la corresponsione della percentuale complessiva del 18,50% (diciotto e cinquanta per cento), da calcolarsi su tutti gli elementi della retribuzione di cui al punto 4, art. 25, del vigente c.c.n.l.

Detta percentuale deve essere versata dalle imprese alla Cassa edile mensilmente a decorrere dal 30 aprile 2004 e comunque secondo gli accordi attuativi presi tra le parti.

La Cassa edile effettuerà il pagamento delle somme spettanti in due soluzioni semestrali entro il 31 luglio e il 15 dicembre di ciascun semestre per l'intera risultanza della percentuale prevista.

Può essere effettuato il pagamento anticipato delle somme come sopra detto:

- quando l'operaio comprovi il proprio trasferimento presso altra attività o mestiere o si rechi all'estero per motivi di lavoro;
- in caso di chiamata alle armi per obblighi di leva o di richiamo;
- in caso di decesso dell'operaio;
- in caso di invalidità o di vecchiaia ai sensi della legge.

Tutte le aziende sono tenute a rispettare le modalità e i termini per presentare le denunce e per effettuare i versamenti come da punto 24 del presente c.c.i.p.l.

Art. 15

(Previdenze sociali)

Il contributo dovuto alla Cassa edile con decorrenza 1° aprile 2003 è fissato nella misura del 2,70% di cui 5/6 (2,25%) a carico dei datori di lavoro delle imprese e 1/6 (0,45%) a carico dei lavoratori calcolato su tutti gli elementi della retribuzione e su tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate.

Le imprese, sulla base delle disposizioni previste, entro la fine di ciascun mese, debbono denunciare alla Cassa edile i nominativi e la categoria degli operai ammalati o infortunati nel mese precedente nonché i relativi periodi di assenza dal lavoro e si presteranno ad assistere i lavoratori loro dipendenti nell'espletamento delle formalità.

Art. 16

(Deleghe sindacali)

In applicazione all'art. 41 del vigente c.c.n.l. le parti concordano che le quote deleghe sindacali a favore dei sindacati dei lavoratori firmatari del presente accordo vengono trattenute dalla Cassa edile unica operante sul livello provinciale, ai singoli lavoratori ad essa iscritti nella misura stabilita dagli Organismi decisionali di FENEAL-FILCA e FILLEA territoriali.

La trattenuta in oggetto sarà effettuata solo a carico dei lavoratori che avranno rilasciato delega debitamente firmata indicante a quale sindacato si intende sia versata.

Art. 17

(Quote di adesione contrattuale)

La quota di adesione contrattuale provinciale a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti è fissata nella misura paritetica dello 0,715% da computarsi su tutti gli elementi della retribuzione, di cui all'art. 25, comma 3 del vigente c.c.n.l., aumentate della maggiorazione per Cassa edile del

18,50% e della maggiorazione del 4,95% per riposi annui, per una maggiorazione totale pari al 23,45%.

Le stesse quote di adesione contrattuale, nelle misure precisate, dovranno essere versate alla Cassa edile come segue:

- a) quelle a carico del datore di lavoro verranno ripartite dalla Cassa edile secondo l'accordo che interverrà fra l'Associazione costruttori edili e le Associazioni artigiane della provincia di Varese, firmatarie del presente accordo;
- b) quelle a carico dei lavoratori, a disposizione delle Organizzazioni sindacali FENEAL - FILCA - FILLEA territoriali, verrà trattenuta dall'impresa e versata alla Cassa edile, che provvederà alla ripartizione secondo l'accordo fra le Organizzazioni sindacali provinciali sopra riportate.

Art. 18

(Cariche sindacali)

Ad integrazione di quanto previsto al punto b) dell'art. 91 del vigente c.c.n.l., si conviene che ai componenti dei Comitati direttivi delle Federazioni e dei Sindacati provinciali della categoria i permessi retribuiti possono essere concessi con possibilità di cumulo trimestrale.

La retribuzione relativa a tali permessi per i lavoratori operai dovrà essere assoggettata alla normale maggiorazione per Cassa edile (18,50%) ed alla maggiorazione del 4,95% per riposi annui.

Art. 19

(Attrezzi di lavoro)

Tutti gli attrezzi necessari per l'espletamento del proprio lavoro saranno consegnati ad ogni lavoratore da parte delle imprese e sostituiti ogni qualvolta si renda necessario. Valgono comunque le norme di cui all'art. 32 del vigente c.c.n.l..

Art. 20

(Fondo carenza malattie di durata non superiore ai 7 giorni)

Viene costituito, con decorrenza 1° ottobre 2006, presso la Cassa edile un Fondo denominato "carenza malattia" alimentato da un versamento dello 0,10% a carico delle imprese, da calcolarsi su tutti gli elementi della retribuzione previsti dal contratto; mediante tale Fondo verrà erogata una diaria agli operai iscritti in Cassa edile e per i quali sia stato effettuato l'accantonamento per almeno 1.500 ore di lavoro ordinario nei 4 trimestri solari antecedenti l'evento.

Tale diaria sarà riconosciuta solo per il primo episodio di malattia nell'esercizio Cassa edile.

L'importo della diaria è pari ad € 40,00 per malattia della durata di un giorno, è pari ad € 70,00 per malattia della durata di due giorni e pari ad € 90,00 per malattia della durata di 3 giorni.

In ogni caso le erogazioni non potranno essere superiori allo 0,10% della massa salari dell'esercizio di competenza. Le prestazioni saranno erogate entro il 15 giugno per il primo semestre ed entro il 31 gennaio successivo per il secondo semestre. La prestazione sarà liquidata fino al limite dello

0,06%^{3 e)} della massa salari del primo semestre e dello 0,04% del secondo semestre. Eventuali eccedenze del primo semestre verranno imputate al secondo semestre.

Il Fondo ha carattere sperimentale e le parti si impegnano a monitorarne annualmente l'impatto sulla morbilità complessiva degli operai iscritti in Cassa edile al fine di apportare eventuali correttivi.

Art. 21

(Indumenti/calzature di lavoro)

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare per quanto riguarda i **D.P.I.** in capo all'impresa, con decorrenza 1° ottobre 2006 le imprese verseranno lo 0,40% (zeroquarantapercento) alla Cassa edile della provincia di Varese per la fornitura annuale di indumenti di lavoro/calzature da lavoro conformi alle normative antinfortunistiche, relative alle mansioni svolte da ciascun lavoratore iscritto alla Cassa edile compresi i lavoratori neoassunti.

La distribuzione viene annualmente effettuata dalla Cassa edile in base alle indicazioni dell'apposita Commissione.

La contribuzione di cui sopra verrà allocata nel Fondo indumenti/calzature.

La gestione operativa sarà affidata alla Commissione istituita dalla Cassa edile.

La fornitura annuale da parte della Cassa edile verrà di norma effettuata entro il mese di febbraio dell'anno successivo ai lavoratori in forza al 1° ottobre dell'anno precedente.

Per i nuovi assunti, successivamente alla data di cui al precedente comma, sarà effettuata con cadenze mensili.

Art. 22

(Previdenza complementare)

Tenuto conto delle intese previste dall'art. 22 del contratto integrativo provinciale del 27 marzo 2003, le Parti sospendono il versamento del contributo posto a carico delle imprese ad alimentazione del Fondo a far data 1° ottobre 2006.

Le parti convengono, in caso di necessità, di riattivare il versamento al Fondo; in tal caso ne concorderanno la misura e la decorrenza.

Art. 23

(Cassa edile)

L'attività della Cassa edile della provincia di Varese, costituita in esecuzione di quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro dell'8 ottobre 1945, è regolata da apposito Statuto rinnovato e approvato dalle Associazioni sindacali contraenti il 27 maggio 1991.

La dichiarazione scritta di adesione al vigente c.c.n.l. e al presente contratto integrativo provinciale, nonché allo Statuto ed al regolamento della Cassa edile della provincia di Varese - da rilasciarsi ai

sensi e per gli effetti di cui all'art. 43 del richiamato c.c.n.l. vigente, dai datori di lavoro e dagli operai che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della Cassa edile medesima è raccolta quest'ultima, in via generale, all'atto del primo pagamento semestrale agli operai delle somme accantonate.

La Cassa edile curerà la raccolta delle dichiarazioni di cui al comma precedente da parte dei datori di lavoro e degli operai che si iscriveranno ad essa al momento stesso della loro iscrizione.

Le modalità da seguire per la raccolta delle dette dichiarazioni e per la loro messa a disposizione di chi ne abbia interesse sono stabilite dalla stessa Cassa edile d'accordo con le Associazioni sindacali contraenti.

Nel riconfermare la piena autonomia provinciale della Cassa edile e tenendo presente la naturale mobilità che caratterizza il rapporto di lavoro della manodopera edile, le parti si impegnano a promuovere le iniziative per il riconoscimento delle prestazioni ai lavoratori secondo quanto determinato dagli accordi provinciali e dalla regolamentazione nazionale, per favorire il coordinamento regionale delle Casse edili.

In tal senso nel riaffermare il ruolo insostituibile della Cassa edile quale strumento di attuazione della politica sindacale del settore, le parti riconoscono che il ruolo della stessa può essere meglio svolto nel generale interesse del settore e dei lavoratori se nell'ambito della provincia opera una sola Cassa edile e si impegnano affinché non sorgano situazioni di difficoltà e di disagio.

Si decide la costituzione di una Commissione paritetica con lo scopo di approfondire e sottoporre alle parti:

- rilascio delle certificazioni e problemi connessi;
- aspetti relativi alla regolarità contributiva;
- allargamento dell'iscrizione alla Cassa.

Le parti si impegnano ad analizzare il gradimento, la fattibilità ed i ritorni produttivi dei costi sostenuti dalla Cassa edile per servizi e prestazioni al fine di ricercare ogni migliore possibile impiego delle risorse della Cassa edile, anche per garantire migliori servizi ai lavoratori iscritti.

Art. 24

(Modelli di denuncia e di versamento mensili alla Cassa edile)

In attuazione della disposizione contenuta nell'art. 43 del vigente c.c.n.l., e dell'accordo sindacale nazionale 3 ottobre 2001, la Cassa edile di Varese adotta il modello di denuncia allegato al medesimo accordo sindacale nazionale 3 ottobre 2001. Con decorrenza 30 aprile 2004 gli adempimenti anche di versamento delle imprese alla Cassa edile dovranno avere la periodicità stabilita ai sensi dell'art. 15 del presente c.c.p.i.l.

Le imprese sono tenute ad inviare alla Cassa edile, entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento, il modello MUT (Modulo unico telematico) che riporta l'elenco nominativo dei propri lavoratori dipendenti, compilato secondo le modalità operative in vigore. L'impresa deve effettuare il pagamento degli importi indicati nel modello MUT entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. In caso di ritardato pagamento la Cassa edile applicherà un co ributo aggiuntivo, così

come previsto dall'accordo del 2 febbraio 2004 intervenuto tra le parti sottoscriventi il presente integrativo. L'impresa è tenuta al pagamento del contributo aggiuntivo alla Cassa edile.

Art. 25

(Prestazioni collaterali)

Gli operai dipendenti dalle imprese edili operanti nel territorio avranno diritto alle seguenti prestazioni collaterali secondo la disciplina operativa dell'allegato regolamento:

A) Prestazioni a importo definito

- 1) Sussidio matrimonio al lavoratore che contrae matrimonio: € 400,00.
- 2) Soggiorni marini e montani per tutti i figli dei lavoratori compresi tra 6 e 15 anni.
- 3) Rimborso tickets - Cure termali - Fangoterapia - Spese di viaggio per lavoratori bisognosi di cure termali e fangoterapie qualora inviati da INPS o ASL.
- 4) Integrazione per forme tubercolari ai lavoratori ammalati di Tbc: € 5,00 o € 10,00 giornaliera.
- 5) Borsa di studio per i lavoratori e i figli secondo il bando annualmente indetto dal Comitato di gestione della Cassa edile.
- 6) Contributo spese didattiche per i figli dei lavoratori iscritti per la prima volta alla prima classe elementare (€ 200,00), prima classe medie inferiori (€ 300,00), seconda classe medie inferiori (€ 150,00), prima classe medie superiori (€ 300,00).
- 7) Contributo frequenza asili nido pari ad € 500,00 per massimo di 30 domande.
- 8) Rimborso ai lavoratori in trattamento emodialitico: € 20,00 al giorno.
- 9) Assegno a favore di portatori di handicap: € 650,00.
- 10) Concorso spese funerarie (nel caso di decesso del lavoratore alla famiglia dello stesso verrà erogata la somma di € 550,00, ovvero di € 1.100,00 in presenza di figli minori; nel caso di decesso del coniuge o di un figlio del lavoratore al lavoratore verrà erogata la somma di € 550,00).
- 11) Sussidio straordinario.

B) Prestazioni con massimali di spesa

- 12) Assegni familiari per infortunio (€ 40,00/60,00 per massimo tre mesi).
- 13) Sussidio per cure dentarie (massimo € 800,00), lenti oculistiche (massimo € 200,00), e protesi acustiche (massimo € 800,00).
- 14) Sussidio straordinario per malattia superiore a 270/365 giorni (€ 250,00 per massimo 5 mesi).

15) Premio natalità (€ 250,00).

16) Contributo per visite mediche specialistiche (massimo € 200,00).

17) Contributo finalizzato al recupero del lavoratore e del congiunto entro il 1° grado di parentela, tossicodipendenti: € 1.500,00 annui.

18) Carezza malattia superiore a 7 giorni - All'operaio assente per malattia per un periodo superiore ai 7 giorni e fino a 14 giorni verrà erogato, per i primi 3 giorni di carezza, un sussidio aggiuntivo a quanto previsto dal c.c.n.l. 20 maggio 2004 per raggiungere il 100% della retribuzione oraria.

Decorrenza e durata

Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente accordo entra in vigore il 1° marzo 2013 ed avrà scadenza il 31 dicembre 2013. Resta inteso che qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della scadenza, il presente contratto resterà in vigore sino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto integrativo.

Stampa del contratto

La stampa del presente contratto è a cura e spese della Cassa edile di Mutualità e assistenza della provincia di Varese e sarà effettuata entro il 15 aprile 2013.

Varese, 6 febbraio 2013

Confartigianato Imprese Varese

CNA Varese — Ticino Olona

E

la FENEAL-UIL

la FILCA-CISL

la FILLEA-CGIL

Regolamento prestazioni collaterali

Sono istituite le prestazioni collaterali qui di seguito descritte. Il diritto ad usufruire di tali prestazioni matura alle seguenti condizioni:

1) Lavoratore iscritto alla Cassa edile di Varese, al momento dell'evento che origina la richiesta di prestazione, salvo diversa indicazione della prestazione e dipendente di impresa in regola con il versamento di percentuali e contributi.

2) Si deve trattare di lavoratore, non in prova, per il quale sia stato effettuato l'accantonamento per almeno 1.500 ore ovvero 800 ore di lavoro ordinario rispettivamente nei quattro trimestri solari o nel semestre solare antecedente la data dell'evento. Sono fatte salve diverse regolamentazioni definite per le singole prestazioni. Ai fini di tale requisito - 1.500 ore e 800 ore - si computano, nei limiti della conservazione obbligatoria del posto, anche le assenze per: servizio militare, malattia, infortunio, Tbc regolarmente indennizzate, maternità, C.i.g. relativamente alle ore autorizzate dall'INPS, permesso retribuito, ore di assemblea retribuita previste dal c.c.n.l. e dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, ferie maturate e godute, festività nonché i periodi lavorati in altre circoscrizioni territoriali purché coperti da accantonamenti presso le Casse edili ove vige il criterio di reciprocità.

Ai lavoratori provenienti da altre province le prestazioni saranno erogate a condizione di reciprocità e a condizioni di accertata regolarità contributiva dell'azienda e qualora le stesse assistenze siano previste anche dalla cassa di provenienza.

Per i lavoratori assunti a tempo parziale le ore necessarie per avere diritto alle prestazioni e gli importi delle stesse saranno riproporzionati all'orario di lavoro prestato, risultante dal patto di assunzione. Allo stesso modo le prestazioni e gli importi delle stesse saranno riproporzionate e diminuite in funzione dell'orario di lavoro prestato.

Il lavoratore decade dal diritto alle prestazioni della Cassa edile immediatamente nel momento che cessa il rapporto di lavoro con l'impresa, salvo che l'evento determinante la prestazione avvenga prima della cessazione del rapporto di lavoro e la relativa domanda sia presentata entro i 6 mesi dalla maturazione del diritto. Nel caso di decesso per infortunio sul lavoro gli eredi hanno diritto alle prestazioni (colonie, contributo per spese didattiche, borse di studio) fino a 2 anni dalla data del decesso.

3) Le domande per poter usufruire delle prestazioni di seguito elencate dovranno essere inoltrate dal lavoratore alla Cassa edile entro 6 mesi dalla maturazione del diritto, salvo diversa indicazione riportata nelle istruzioni delle singole prestazioni. Per tutte le prestazioni, quindi, è necessario che il lavoratore inoltri la relativa domanda. Qualora la domanda fosse presentata dal lavoratore nei successivi sei mesi l'ammontare della prestazione sarà al 50%. Dopo complessivi dodici mesi dalla maturazione del diritto non verrà erogata alcuna prestazione.

4) Il diritto all'erogazione della prestazione è acquisito nel momento della presentazione della domanda, qualora ricorrano le condizioni contrattuali. Se in tale momento l'impresa non è in regola con il versamento di percentuali e contributi l'erogazione viene temporaneamente sospesa pur valendo il diritto come sopra spiegato. L'erogazione verrà effettuata solo dopo che l'impresa avrà regolarizzato la propria posizione.

5) Per quanto riguarda il requisito di anzianità, verrà riconosciuta anche l'anzianità maturata presso altre Casse edili, laddove è riconosciuto il principio di reciprocità.

6) Il tetto di spesa annuale delle prestazioni collaterali è pari allo 0,19% della massa salari, versata nell'esercizio scaduto, a cui si aggiunge lo 0,05 % del contributo per prestazioni relative a carenza malattia, cure dentarie e specialistiche di cui all'Accordo del 25 luglio 2011. L'importo così determinato pari allo 0,24% della massa salari versata nell'esercizio scaduto costituisce il tetto massimo delle prestazioni collaterali e sarà suddiviso in due parti uguali semestrali. Le prestazioni saranno liquidate entro giugno, per le domande presentate nel semestre ottobre/marzo, ed entro gennaio dell'anno successivo per le domande presentate nel semestre aprile/settembre. Eventuali avanzi di tale importo saranno aggiunti all'importo che si determinerà nell'anno successivo.

Viene inoltre costituito un sistema di "vasi comunicanti" così che in caso di incapienza di una determinata prestazione si andrà ad attingere al residuo di altre prestazioni, ancora capienti a condizione che siano già state evase tutte le richieste specifiche delle prestazioni ancora capienti. Gli eventuali residui del primo semestre andranno ad incrementare le risorse del secondo semestre.

Qualora i residui non fossero tuttavia sufficienti ad esaurire tutte le richieste delle prestazioni senza capienza, i residui stessi saranno spalmati su tutte le prestazioni non capienti che, al loro interno, riproporzioneranno le erogazioni sul totale delle domande. Eventuali ulteriori residui riferiti all'anno di gestione saranno appostati su determinazione del Comitato di gestione della Cassa edile.

7) La data di decorrenza del presente regolamento di prestazioni collaterali è fissata al 1° marzo 2013.

Elenco di ogni singola prestazione e relative istruzioni

A) Prestazioni a importo definito

1) Sussidio matrimonio

E' riconosciuto un sussidio al lavoratore che contrae matrimonio nella misura di € 400,00. La prestazione può essere erogata una sola volta.

Fare domanda e allegare:

- fotocopia del certificato di matrimonio rilasciato dal comune o dall'autorità competente.

2) Soggiorni marini e montani

E' previsto l'invio alle colonie marine e montane dei figli dei lavoratori compresi tra i 6 e i 15 anni di età.

Fare domanda, rispettando i requisiti particolari indicati nel bando emesso specificatamente ogni anno.

3) Rimborso tickets - Cure termali - Fangoterapia e spese viaggio

E' previsto il rimborso tickets ai lavoratori, per fruizione di cure termali o fangoterapia a carico INPS o ASL.

Agli stessi lavoratori sarà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio anche con mezzi propri fino ad un massimo di € 90,00.

Fare domanda e allegare:

- fattura ticket quietanzata;

- documentazione delle spese viaggio sostenute (o autocertificazione).

4) Integrazione per forme tubercolari

La Cassa edile corrisponde al lavoratore affetto da forme tubercolari una indennità giornaliera (compreso sabato, domenica e festivi) di € 5,00 durante il periodo di ricovero in casa di cura (sanatorio), e di € 10,00 giornaliere durante il periodo post-sanatoriale, pertanto fino a guarigione o stabilizzazione clinica avvenuta.

L'integrazione in oggetto è corrisposta per un periodo massimo di 24 mesi consecutivi purché il lavoratore sia assistito dall'INPS. Tale assistenza cessa, qualora il lavoratore riprenda la propria attività lavorativa o si dimetta volontariamente dall'impresa dove prestava la sua opera dall'inizio della malattia.

Fare domanda, entro 6 mesi dalla data di pagamento dell'indennità corrisposta per lo stesso titolo da parte dell'INPS e allegare:

- certificati medici o del luogo di cura, anche in fotocopia;
- fotocopia pagamento INPS.

5) Borse di studio per i lavoratori e i figli

E' prevista l'assegnazione di borse di studio per i lavoratori e i figli dei lavoratori frequentanti scuole medie superiori o università.

Fare domanda, rispettando i requisiti particolari indicati nel bando emesso specificatamente ogni anno su indicazione delle parti contrattuali.

6) Contributo spese didattiche

Ai lavoratori iscritti alla Cassa edile al 30 settembre di ogni anno ed in possesso dei requisiti per accedere alle prestazioni collaterali della Cassa edile che abbiano figli che frequentano scuole elementari, medie inferiori e superiori verrà riconosciuto:

a) In occasione dell'iscrizione per la prima volta alla prima classe della scuola elementare dei figli di lavoratori dipendenti da imprese iscritte alla Cassa edile di Varese al figlio del lavoratore viene corrisposto un importo pari a € 200,00 a titolo di concorso alle spese per materiale didattico.

Fare domanda entro e non oltre il 31 dicembre successivo all'inizio dell'anno scolastico.

Alla domanda vanno allegati:

- attestato di frequenza alla prima classe della scuola elementare rilasciato dalla scuola;
- il lavoratore dovrà produrre autocertificazione con indicazione del legame di parentela.

b) In occasione dell'iscrizione per la prima volta alla prima classe della scuola media inferiore dei figli di lavoratori dipendenti da imprese iscritte alla Cassa edile di Varese al figlio del lavoratore viene corrisposto un importo pari a € 300,00 a titolo di concorso alle spese per materiale didattico.

Fare domanda entro e non oltre il 31 dicembre successivo all'inizio dell'anno scolastico.

Alla domanda vanno allegati:

- attestato di frequenza alla prima classe della media inferiore rilasciato dalla scuola;
- il lavoratore dovrà produrre autocertificazione con indicazione del legame di parentela.

c) In occasione dell'iscrizione per la prima volta alla seconda classe della scuola media inferiore dei figli di lavoratori dipendenti da imprese iscritte alla Cassa edile di Varese al figlio del lavoratore viene corrisposto un importo pari a € 150,00 a titolo di concorso alle spese per materiale didattico.

Fare domanda entro e non oltre il 31 dicembre successivo all'inizio dell'anno scolastico.

Alla domanda vanno allegati:

- attestato di frequenza alla prima classe della media inferiore rilasciato dalla scuola;
- il lavoratore dovrà produrre autocertificazione con indicazione del legame di parentela.

d) In occasione dell'iscrizione per la prima volta alla prima classe della scuola media superiore dei figli di lavoratori iscritti alla Cassa edile di Varese, al figlio del lavoratore viene corrisposto un importo pari a € 300,00 a titolo di concorso alle spese per materiale didattico.

Fare domanda entro e non oltre il 31 dicembre successivo all'inizio dell'anno scolastico.

Alla domanda vanno allegati:

- attestato di frequenza alla prima classe della media superiore rilasciato dalla scuola;
- il lavoratore dovrà produrre autocertificazione con indicazione del legame di parentela;

la prestazione verrà erogata una sola volta.

7) Contributo frequenza asili nido

E' previsto un contributo finalizzato a concorrere al pagamento della retta dell'asilo nido frequentato dal figlio del lavoratore. Tale assegno è fissato in un importo pari ad € 500,00 annue per domanda, per un massimo di 30 domande annue. Nel caso di superamento del numero di domande la Cassa edile farà una graduatoria in base alla certificazione ISEE (Indicatore situazione economica equivalente).

Fare domanda entro il 31 ottobre: la prestazione viene erogata in relazione all'anno di asilo nido conclusosi nel luglio del medesimo anno. Alla domanda occorre allegare:

- certificato di stato di famiglia o autocertificazione;
- attestato di effettiva frequenza con indicazione delle rette effettivamente pagate nell'anno;
- certificazione ISEE (Indicatore situazione economica equivalente).

8) Rimborso ai lavoratori in trattamento emodialitico

E' previsto un rimborso ai lavoratori in trattamento emodialitico per l'importo in cifra fissa di € 20,00 al giorno, per le sole giornate di assenza parziale dal lavoro coincidenti con l'effettuazione del trattamento stesso.

La richiesta del trattamento economico ha cadenza semestrale con presentazione di rispettiva domanda.

Fare domanda e allegare:

- idonea certificazione medica e documentazione dell'impresa di appartenenza attestante la prestazione parziale di attività lavorativa nel giorno di assenza per emodialisi. In deroga alle condizioni generali potranno presentare la domanda i lavoratori con un numero di ore denunciate non inferiore a 1.000 ore nei quattro trimestri solari antecedenti il mese di fruizione e 500 ore nel semestre.

9) Assegno a favore di portatori di handicap

A favore del lavoratore, del coniuge e dei figli del lavoratore, invalidi civili e/o portatori di handicap tutelati dalle seguenti leggi:

- legge n. 381/1970 - n. 382/1970 - n. 118/1971 - n. 18/1980 - n. 508/1988 - n. 509/1988 - n. 289/1990 e n. 104/1992 la Cassa edile eroga la somma annua di € 650,00.

Detta prestazione annuale è riconosciuta agli invalidi civili e/o portatori di handicap affetti da minorazioni in conseguenza delle quali hanno subito una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

La prestazione matura solo una volta nell'anno finanziario Cassa edile (ottobre/settembre) e solo se il lavoratore avrà perfezionato il requisito del monte ore indicato al punto 2 del regolamento.

Fare domanda e allegare:

- fotocopia del verbale della Commissione sanitaria attestante la sussistenza delle condizioni di minoranza fisica, tutelate dalle predette leggi;

- stato di famiglia o autocertificazione.

In caso di domanda a favore del coniuge o dei figli:

- fotocopia della dichiarazione presentata all'impresa per l'ottenimento delle detrazioni fiscali, che comprovino che il familiare sia a carico del richiedente la prestazione.

La prestazione è rinnovabile annualmente dietro presentazione di una nuova domanda corredata dai documenti confermativi la situazione invalidante.

Le richieste intese a recuperare la prestazione dovuta per l'anno finanziario già scaduto al 30 settembre, saranno accolte solo se prodotte entro il 31 marzo successivo l'anno finanziario.

9) Concorso spese funerarie

a) In caso di decesso del lavoratore la Cassa edile corrisponde alla sua famiglia u dell'importo di € 550,00. Tale somma è di € 1.100,00 se ci sono figli minori.

b) In caso di decesso del coniuge o di figli che dallo stato di famiglia risultino conviventi nello stesso nucleo familiare la Cassa edile corrisponde al lavoratore iscritto alla Cassa la somma di € 550,00.

Fare domanda e allegare:

- certificato di morte - dichiarazione sostitutiva atto notorio nel caso di decesso lavoratore;
- certificato di stato di famiglia alla data del decesso, con indicazione dei legami di parentela, nel caso di decesso del coniuge o dei figli.

10) Sussidio straordinario

E' prevista l'erogazione di sussidi straordinari per i lavoratori che si trovino in condizioni familiari di particolare disagio economico e per eventi, quali ad esempio l'infortunio sul lavoro, che non rientrino nell'ambito di applicazione di altre prestazioni collaterali. Per quanto riguarda i lavoratori non più in forza è possibile richiederlo al massimo entro un anno dalla risoluzione del rapporto di lavoro.

Fare domanda e allegare:

- stato di famiglia e documenti relativi alle spese sostenute, nonché di ogni altra documentazione necessaria.

B) Prestazioni con massimali di spesa

12) Assegni familiari per infortunio

Ai lavoratori che hanno subito un infortunio sul lavoro, dal 91° giorno la Cassa edile erogherà, per un massimo di tre mesi, un importo pari a 40,00 € mensili per i lavoratori che percepiscono in busta paga l'assegno per il nucleo familiare fino a 150,00 euro mensili e di 60,00 € per coloro che usufruiscono di assegno superiore a 150,00 € .

La maturazione del diritto alla prestazione coincide con il 91° giorno di infortunio.

Il totale complessivo annuo a disposizione della Cassa edile per tale prestazione è fissato nello 0,0032% della massa salari da dividersi in due semestri.

Fare domanda e allegare:

- busta paga comprovante l'assegno percepito e buste paga senza percepimento dell'assegno familiare.

13) Sussidio per cure dentarie, lenti oculistiche curative e protesi acustiche

a) Ai lavoratori con anzianità di settore di almeno 2 anni, che necessitano di cure dentarie la Cassa edile concede un sussidio a titolo di concorso spese, pari al 50% della spesa sostenuta. Tale

sussidio tuttavia, non potrà superare € 800,00 e potrà essere erogato allo stesso lavoratore solo una volta ogni anno.

b) Ai lavoratori con anzianità di settore di almeno 2 anni, che necessitano di lenti oculistiche curative la Cassa edile concede un sussidio a titolo di concorso spese, pari al 50% della spesa sostenuta. Tale sussidio, tuttavia, non potrà superare € 200,00 e potrà essere erogato allo stesso lavoratore solo una volta ogni 2 anni.

e) Ai lavoratori con anzianità di settore di almeno 2 anni, che necessitano di protesi acustiche, la Cassa edile concede un sussidio a titolo di concorso spese, pari al 50% della spesa sostenuta. Tale sussidio, tuttavia, non potrà superare € 800,00 e potrà essere erogato allo stesso lavoratore solo una volta ogni 2 anni.

In ogni caso il fondo annuo complessivo a disposizione per tali assistenze è fissato nello 0,1305% della massa salari da dividersi in due semestri.

Fare domanda e allegare:

–copia della fattura/ricevuta fiscale quietanzata (la Cassa edile si riserva di chiedere l'originale che, nel caso, sarà poi restituito al lavoratore);

–prescrizione del medico o del tecnico ottico per contributo lenti oculistiche e protesi acustiche.

14) Sussidio straordinario per malattia superiore a 270/365 giorni

Nel caso in cui la malattia del lavoratore superi il periodo di conservazione del posto per malattia la Cassa edile riconosce per ogni mese intero di malattia € 250,00 per un massimo di 5 mesi; il lavoratore dovrà fare domanda e fare pervenire copia della certificazione medica relativamente ai mesi oggetto della richiesta.

Il fondo annuo complessivo per questa assistenza è fissato nello 0,0065% della massa salari da dividersi in due semestri.

15) Premio natalità

Alla nascita di un figlio al dipendente che fa valere nell'ultimo biennio, scaduto al 30 settembre precedente l'evento, 2.100 ore in provincia di Varese (in deroga al punto 2 del regolamento) sarà corrisposto un sussidio del valore di € 250,00.

Il fondo annuo complessivo per questa assistenza è fissato nello 0,0236% della massa salari da dividersi in due semestri.

Fare domanda e allegare:

- certificato di nascita comprovante la paternità o autocertificazione. 16)

16) Contributo per visite mediche specialistiche

Su domanda da inoltrarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo viene concesso un contributo sulle spese sanitarie sostenute dal lavoratore anche per i familiari fiscalmente a carico relative ad accertamenti diagnostici, visite specialistiche, nonché i tickets relativi,elle suddette prestazioni,

effettuate presso strutture pubbliche, per fatture o idonee documentazioni che nel loro complesso comportino una spesa per ogni nucleo familiare superiore a 130,00 €.

Il contributo sarà di € 100,00 per spese sostenute fino a € 400,00; € 150,00 per spese > 400,00 e <600,00; € 200,00 per spese > a 600,00 €.

Il fondo annuo complessivo per questa assistenza è fissato nello 0,0107% della massa salari.

La prestazione è intesa per spese sostenute nell'anno solare, da gennaio a dicembre.

In deroga al punto 6 del regolamento questa prestazione è annuale e verrà liquidata entro giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Il lavoratore dovrà essere iscritto alla Cassa edile alla data di presentazione della domanda. In deroga al punto 3 del regolamento non è ammesso il ritardo di sei mesi per la presentazione della domanda.

Fare domanda e allegare:

- certificato di stato di famiglia o autocertificazione;
- dichiarazione dell'impresa attestante che trattasi di familiare fiscalmente a carico o copia dell'ultimo modello CUD rilasciato dal datore di lavoro;
- copia documentazione delle spese sostenute (la Cassa edile si riserva di chiedere gli originali che, nel caso, verranno restituiti al lavoratore).

17) Contributo finalizzato al recupero del lavoratore e del congiunto entro il 1 ° grado di parentela, tossicodipendenti

E' previsto un contributo finalizzato a concorrere al recupero del lavoratore moglie e figli, tossicodipendenti iscritto alla Cassa edile, che viene erogato nei seguenti termini:

- assegno fino a un massimo di € 1.500,00 annue, a istituti, enti, comunità di comprovata esperienza e serietà nel campo della lotta alla tossicodipendenza, dove è in cura il tossicodipendente che volontariamente accede ai programmi terapeutici e di riabilitazione.

Il totale complessivo annuo a disposizione della Cassa edile per tale prestazione è fissato nello 0,0009% della massa salari da dividersi in due semestri.

Fare domanda a cura dell'istituto/ente/comunità ed inoltrarla in forma riservata direttamente alla Cassa edile.

Per detta prestazione, se il soggetto da recuperare è il lavoratore, non è richiesto il requisito dell'accantonamento per almeno 1.500 ore ovvero 800 ore di lavoro, così come descritto al punto 2 di detto regolamento.

18) Carezza malattia superiore a 7 giorni

All'operaio assente per malattia per un periodo superiore ai 7 giorni e fino a 14 giorni verrà erogato, per i 3 giorni di carezza, un sussidio aggiuntivo a quanto previsto dal c.c.n.l. 20 maggio 2004 per raggiungere il 100% della retribuzione oraria.

Il sussidio aggiuntivo sarà erogato fino allo 0,0646% della massa salari, di cui due terzi al primo semestre (ottobre-marzo) riportando gli eventuali residui al secondo semestre. Pertanto la prestazione in parola sarà erogata alla scadenza dei sopraddetti semestri in modo da consentire alla Cassa edile il conteggio di verifica e di eventuale riduzione "pro-capite".

Non occorre fare domanda.

Tabella delle aliquote CEMA

da applicare a decorrere dalle retribuzioni relative al mese di marzo 2013

Percentuali contrattuali da accantonare	14,20%
Contributo previdenze sociali (2,25% impresa – 0,45% operaio)	2,70%
Contributo Scuola edile	0,45%
Contributo C.P.T.	0,45%
Contributo indumenti/calzature	0,40%
RLST	0,15%
Contributo APE ordinaria	3,80%
Diaria carenza malattia non superiore ai sei (6) giorni	0,10%
Contributo per prestazioni relative a carenza malattia, cure dentarie e specialistiche	0,05%
Fondo mutualistico per i lavori usuranti e pesanti	0,10%
Quote nazionali di adesione contrattuale (0,222% imprese – 0,222% operaio)	0,444%
Quote provinciali di adesione contrattuale (0,715% impresa – 0,715% operaio)	1,43%
Per le imprese associate ANCE Varese	0,20%
Per le imprese Artigiane F.A.C.L. (Fondo Assistenza Contrattuale Lombarda)	0,04%

Confartigianato Imprese Varese

CNA Varese Ticino Olona

La FENEAL – UIL Territoriale

La FILCA-CISL Territoriale

La FILLEA – CGIL Territoriale

